



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 1228/I/CPGT

Delibera n. 223/2025

Il Consiglio nella seduta dell'11 marzo 2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

vista la nota, del 10/02/2025, con la quale il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna**, chiede la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'applicazione di **n. 4 Giudici** al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

in considerazione del trasferimento di sede di n. 4 Giudici, a seguito della delibera consiliare n. 1447 del 02/10/2024, con inevitabili ripercussioni sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e sulla formazione dei Collegi;

vista la nota, acquisita al Prot. informatico n. 1228 del 14/02/2025, con la quale il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia** esprime parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello;

tenuto conto che il Presidente della Corte di Giustizia ha indetto un interpello interno con nota prot. n. 28148 del 23/09/2024 a seguito del quale ha provveduto ad applicare n. 2 Giudici dalla sezione 2[^] alla sezione 1[^] e n. 2 Giudici dalla sezione 1[^] alla sezione 2[^], anche per l'anno 2025, con un conseguente aggravio del carico di lavoro non sostenibile nel lungo termine;

rilevato che le tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06/12/2022 prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi sono previste n. 2 sezioni con n. 1 PC n. 1 PS, n. 2 VPS e n. 8 GT, mentre i componenti attualmente in servizio attivo presso di essa risultano essere n. 1 PC n. 1 PS, n. 1 VPS e n. 3 GT, oltre a n. 1 di applicato con la carica di VPS e n. 1 con la carica di GT;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato quanto segnalato dal Presidente riguardo le motivazioni per le quali ritenga che il predetto organico debba essere integrato e le effettive carenze nella Corte di Giustizia Tributaria richiedente, con riferimento alla richiamata Risoluzione, in relazione alle quali l'interpello per l'applicazione presso tale sede risulta ammissibile per **n. 4 Giudici**;

vista la risoluzione n. 6 del 10/12/2024, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 4 Giudici** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 6 del 10/12/2024, specificando in particolare che:

- 1) Il componente interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quella di cui è titolare.
- 2) Nel caso in cui un componente sia già titolare di un numero complessivo di 4 (quattro) applicazioni tra quelle interne e quelle esterne presso tutte le sedi di servizio (di titolarità e di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazione) e sia interessato a partecipare al bando per una ulteriore applicazione, dovrà attestare nell'istanza di partecipazione di aver rispettato il limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio (di titolarità e di applicazione). In caso di presenza di superamento del limite di 120 giorni nei depositi di sentenze presso una o più sedi, che il candidato ritenga causate da circostanze idonee a giustificarle, potrà esporre queste ultime in apposito allegato all'istanza di partecipazione, onde consentirne la valutazione da parte del Consiglio.

3) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso.

I ritardi gravi e reiterati nel deposito delle sentenze sono valutati dal Consiglio al fine dell'accoglimento della domanda, tenendo in considerazione il rispetto di eventuali piani di smaltimento.

In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

b) la manifestazione di disponibilità del candidato a non avere riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;

c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;

d) la maggiore anzianità di servizio nell'incarico di titolarità, individuata per i giudici tributari dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente e per i magistrati tributari dalla posizione risultante ai sensi della tabella F-bis del DLgs n.545/92;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

f) verrà data precedenza ai candidati che non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e a coloro che abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni.

g) qualora la richiesta per il bando di interpello del Presidente della Corte sia stata diretta ad



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ottenere l'applicazione anche per le udienze in presenza, il candidato che abbia espresso la propria disponibilità per le sole udienze da remoto è valutato solo in mancanza di candidati che abbiano espresso la loro disponibilità a partecipare in presenza.

4) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni e/o documentazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

5) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento agli ultimi 12 mesi, nonché l'assenza di anomalie relative alla partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, ovvero della segnalazione della presenza di ritardi oltre i 120 giorni, precisando che il termine di deposito si riferisce alla data di firma della sentenza da parte del relatore e della sua messa a disposizione del Presidente del collegio., con indicazione della misura degli stessi e della presenza di eventuali piani di smaltimento e del loro rispetto;

Il Presidente avrà cura di mettere il nullaosta a disposizione del componente che lo richiede in tempo utile al rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui il candidato non concordi con le attestazioni del Presidente riportate nel nullaosta, potrà riportare le proprie motivazioni nel previsto allegato in sede di presentazione della domanda.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 6) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 7) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 8) Gli interessati all'interpello, a pena di esclusione, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista. L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.
- 9) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere singolarmente ogni domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:
INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di
- 10) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi ai Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado.

LA PRESIDENTE

Firmatario1